

Lega Calcio Friuli Collinare



Sommario

Regolamento Attività	2
Organizzazione delle attività	2
29. Norme di partecipazione degli atleti all'attività	2
Classifiche e qualificazioni.....	2
33. Promozioni, ripescaggi, retrocessioni e qualificazioni	2
Gare	3
60. Anticipi, e posticipi e recuperi delle gare.....	3
61. Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni	4
65. Tesserati ammessi all'interno del campo da gioco.....	5
66. Adempimenti preliminari alla gara per la squadra	5
71. Sostituzione dei giocatori	7
Regolamento Disciplina	7
Previsioni disciplinari	7
88 bis. Aver fatto svolgere le funzioni di dirigente o di guardalinee di parte ad atleti squalificati per oltre un mese (art. 46 R.A.) o a dirigenti squalificati.....	7
88 ter. DAver fissato una gara di recupero dopo il termine previsto dall'art. 63, 3° comma R.A. BROGARE.....	7
93. Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara	7
137. Ritiro da una manifestazione, salvo sia stata sottoscritta la dissociazione di cui all'art. 61/c R.A.....	8

Modifiche alla NORMATIVA

stagione
2018/9

12 luglio 2018

Regolamento Attività

Organizzazione delle attività

29. Norme di partecipazione degli atleti all'attività (in vigore dal 20/06/2013)

- a) Gli atleti, per poter partecipare all'attività del calcio a 11, non devono aver giocato, anche una minima frazione di gara e non essere stati solo in lista gara, in manifestazioni FIGC nella stessa disciplina (campionati dalla serie A alla 3a categoria, coppa regione, coppa Italia, campionato carnico FIGC, coppa Carnia) e ogni attività giovanile o di campionati stranieri di pari livello dal 1° **novembre** **agosto** dell'anno sportivo in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 R.D.
- b) Nelle sole manifestazioni di calcio a 5 della LCFC gli atleti non devono essere stati in lista gara in manifestazioni di calcio a 5 della FIGC o di campionati stranieri di pari livello dal 1° **novembre** **agosto** dell'anno sportivo in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 R.D.
- c) Tutti gli atleti partecipanti alle manifestazioni della LCFC devono aver l'età prevista dall'articolo 3/c RA o - in caso di deroga - dalle norme di partecipazione, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 R.D.
- d) Un atleta che, dopo aver preso parte a gare della LCFC, disputa una partita (o frazione della stessa) in manifestazioni FIGC, di cui alle lettere a), b) e c), non può partecipare ad attività della LCFC dalla partita successiva all'avvenimento, pena le sanzioni previste articoli 97 e 129 R.D.
- e) Dal compimento di 40 anni un atleta non è soggetto alle limitazioni sopra previste. Per "manifestazioni in corso" si intendono quelle in cui sono già state pubblicate le norme di partecipazione.

Classifiche e qualificazioni

33. Promozioni, ripescaggi, retrocessioni e qualificazioni (in vigore dal 17/07/2014)

Nel caso di campionati articolati in più livelli, i meccanismi di promozione, di retrocessione e di qualificazione devono prevedere i seguenti criteri:

- a) un numero di promozioni e di retrocessioni pari ad almeno un sesto delle associazioni che partecipano a ciascun livello;
- b) nei campionati a più fasi, le squadre promosse e retrocesse sono stabilite in base alla loro posizione in classifica ottenuta nella fase alla quale hanno partecipato tutte le associazioni iscritte, mentre le qualificate sono determinate in relazione alla classifica dell'ultima fase a cui hanno partecipato.

Qualora nella stagione successiva una o più squadre non rinnovino l'iscrizione nei termini previsti, la copertura dei posti vacanti nelle varie categorie **deve** **può** essere effettuata mediante ripescaggi di squadre provenienti dalla categoria di merito inferiore a quella della squadra non iscritta.

Le squadre non hanno la facoltà di rinunciare al ripescaggio.

Per il ripescaggio e la promozione delle squadre meglio classificate in gironi diversi valgono i seguenti criteri, in ordine progressivo, riferiti alla prima fase:

- 1) migliore posizione in classifica nella categoria d'appartenenza;
- 2) miglior quoziente tra punti in Coppa disciplina e numero gare disputate;
- 3) miglior quoziente tra punti ottenuti e gare disputate;
- 4) miglior quoziente tra differenza reti e gare disputate;
- 5) miglior quoziente tra reti segnate e gare disputate;
- 6) sorteggio.

Per determinare le qualificazioni delle squadre meglio classificate in gironi diversi e su campionati a più livelli, valgono i seguenti criteri, in ordine progressivo, riferiti all'ultima fase a cui hanno partecipato.

- 1) migliore posizione in classifica nella categoria d'appartenenza;
- 2) miglior quoziente tra punti in Coppa disciplina e numero gare disputate;
- 3) miglior quoziente tra punti ottenuti e gare disputate;
- 4) miglior quoziente tra differenza reti e gare disputate;
- 5) miglior quoziente tra reti segnate e gare disputate;
- 6) sorteggio.

Gare

60. Anticipi, e posticipi e recuperi delle gare (in vigore dal 06/10/2016)

a) La LCFC può stabilire in ogni caso d'ufficio anticipi, e posticipi e recuperi delle gare.
b) Le ~~associazioni partimite non disputate hanno facoltà di anticipare o psosticipaese~~ devono essere recuperate al più presto. Le gare devono essere comunque disputate entro il termine previsto dalla lettera c) del presente articolo. In difetto, la squadra si considera rinunciataria.

c) Pena la sanzione di cui all'art. 94 R.D., le gare posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre il penultimo mercoledì del calendario della fase in ~~calendario, purchè completino~~ la partita si sarebbe dovuta giocare. L'ultima giornata della fase della manifestazione deve essere disputata entro la data indicata nelle norme di partecipazione alla manifestazione.

d) Solo l'associazione prima nominata può richiedere l'anticipo, il posticipo o la variazione della data, ora o luogo della gara esclusivamente mediante il completamento della procedura telematica prevista.

e) Anticipo (quando si vuole fissare la gara prima della data di calendario): le gare possono essere anticipate purché l'associazione seconda nominata approvi la richiesta mediante la procedura telematica;

f) Posticipo (quando si vuole fissare la gara dopo della data di calendario): la comunicazione effettuata almeno ~~8~~15 giorni prima della data prevista per la disputa della ~~partita~~.

~~e) [abrogato]~~

~~d) Le associazioni possono variare la giornata, l'ora e il luogo della partita prnon nevcessista in cdell'alendpprovarzio anche dopo il termine da parte dell'associazione seconda nominata. Qualora la comunicazione si ~~3~~effettuata da 14 giorni, ~~ma alme~~fino a 3 ore prima della gara, ~~mediante~~ la prima nominata deve proporre due date distinte, pena la sanzione prevista~~

dall'art. 93 R.D. La prima data deve essere successiva di almeno 3 giorni rispetto la proposta. La seconda nominata dovrà telematicamente indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. ~~Trascorso tale termine e nel caso di mancata accettazione della prima data, si consentirà di accettare la seconda. La gara non potrà effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara già fissata per la seconda nominata. Quest'ultima, dalla propria area personale, può comunque accettare una data in un termine più breve rispetto a quello sopra previsto di euro 5,00.~~ La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica, che comporti la non effettuazione della gara, verrà sanzionata ai sensi dell'art. 93 R.D.

g) Recupero: entro 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa la prima nominata deve proporre due date distinte, pena la sanzione prevista dall'art. 93 R.D. Si applicherà la procedura prevista dalla precedente lettera.

Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita.

Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'associazione prima nominata.

h) Su concorde richiesta scritta delle associazioni interessate, la LCFC può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 R.A.

~~fi) Pena la sanzione di cui all'art. 93 R.D., le gare anticipate, posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre il penultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare. L'ultima giornata della fase della manifestazione deve essere disputata entro la data indicata nelle norme della manifestazione stessa pubblicate sul comunicato ufficiale.~~

~~g)~~ Tutte le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo l'approvazione da parte della LCFC. La variazione deve essere comunque pubblicata sul primo comunicato ufficiale utile successivo. Per ogni variazione sarà addebitato il costo di euro 3,00.

~~h)~~ Non sono ammessi anticipi o posticipi alle partite fissate d'ufficio dalla LCFC, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dalla precedente ~~punteggiatura~~ ~~df~~).

61. Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni (in vigore dal 21/09/2017)

a) Le associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle, pena le sanzioni previste dal regolamento disciplina (artt. 93, **93 bis**, 94, 95, 96).

b) Qualora un'associazione si ritiri da una manifestazione (art.96 R.D.) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale associazione. In tal caso non verranno computati i gol segnati dalla squadra rinunciataria, né quelli segnati alla stessa. La classifica marcatori resta invece inalterata. La rinuncia non inciderà invece sulle sanzioni disciplinari disposte nei confronti delle associazioni rimaste e dei loro tesserati, che pertanto manterranno valore. La rinuncia non inciderà nemmeno sul punteggio in coppa disciplina.

~~€~~ In caso di rinuncia la LCFC invierà ai soci della rinunciataria un sms affinché gli stessi facciano pervenire la dichiarazione di dissociazione entro ~~il~~ un termine ~~perentorio di 48 ore~~

~~dall'inizio dicato. Il tella prima gasserato cuihe non rispondesse all'sms nel termine indicpeato sarà l'associanzione ritirata, il presidente di quest'ultima deveo comunicare alla LCFCi nominativi dei soci che aderiscono a tale decisione e quelli che si dissociano. Tale comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i soci, pena la sanzione prevista dall'articolo 96 bis R.D. Se i tesserati dell'Associazione ritirata dalla manifestazione sono in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione; in difetto, devono dissociarsi per iscritto, pena le sanzioni previste dall'art. 137 R.D. Se i tesserati dissociati saranno in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione, pena le sanzioni previste dall'art. 96 R.D. Sarà anche inviato un sms ai soci delle squadre rinunciarie nei casi di rinuncia a prendere parte a una gara in calendario (art. 94 R.D.) e di ritiro di una squadra da una gara cominciata in segno di protesta (art. 95 R.D.), con l'avviso che ripetute rinunce possono comportare l'esclusione dal campionato, salvo espressa dissociazione. L'avviso comunicato mediante sms e i nominativi dei destinatari saranno pubblicati sul Comunicato ufficiale.~~

d) La LCFC corrisponderà, a fine stagione, alle associazioni che non possono disputare la gara per effetto della rinuncia o dell'esclusione di una squadra dalla manifestazione, un'indennità pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione stessa.

65. Tesserati ammessi all'interno del campo da gioco (in vigore dal 01/10/2015)

Per ogni squadra, i tesserati ammessi all'interno del campo di gioco, purché iscritti sulla lista gara e identificati dall'arbitro, sono:

- a) giocatori (titolari e riserve) ~~18~~ 20 per il calcio a 11, 12 per il calcio a 5;
- b) guardalinee di parte, per il calcio a 11;
- c) fino a 4 dirigenti, che non possono prendere parte alla partita come atleti, ma solo come guardalinee di parte, pena la sanzione di cui all'art. 97 R.D.;
- d) medico sociale che deve esibire la tessera d'appartenenza all'Ordine;
- e) massaggiatore che deve anch'egli attestare la sua qualifica.

66. Adempimenti preliminari alla gara per la squadra. (in vigore dal 21/09/2017)

Almeno 15 minuti prima dell'orario ufficiale di gara per il calcio a 5 e 20 minuti per il calcio a 11, l'accompagnatore ufficiale o in sua mancanza il capitano della squadra deve presentare all'arbitro:

1) i documenti d'identità delle persone ammesse all'interno del campo di gioco. Sono considerati documenti d'identità, anche se scaduti, quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti (la carta d'identità, la patente, il passaporto, tessere di riconoscimento rilasciate da enti pubblici a ciò autorizzati, la fotocopia autenticata dei predetti documenti d'identità, il cartellino plastificato rilasciato dalla LCFC); non sono validi ai fini della identificazione i documenti di associazioni private, tessere associative e similari, fotocopie non autenticate di detti documenti.

2) quattro copie della lista gara debitamente compilata (una da consegnare prima dell'inizio della partita alla squadra avversaria, una che conserverà l'arbitro e una da consegnare, dopo eventuali integrazioni, al termine della gara a ciascuna squadra). La lista gara deve essere quella scaricabile dal sito web della LCFC, deve essere compilata in ogni sua parte

e sottoscritta dall'accompagnatore ufficiale o, in sua mancanza, dal capitano, pena la sanzione prevista dall'art. 86 R.D. In ogni caso la lista gara deve indicare:

- a) gli estremi della gara;
- b) la denominazione dell'associazione;
- c) il colore delle divise utilizzate nella partita;
- d) il cognome, il nome, la data di nascita e la data di scadenza del certificato medico di ogni tesserato.

Al momento della consegna della lista gara all'arbitro, sulla stessa devono essere indicati:
I) il numero di maglia dell'atleta presente, in difetto l'atleta non potrà prendere parte alla partita, pena le sanzioni previste dall'art. 93 RD;

II) le seguenti lettere corrispondenti alle relative funzioni ricoperte dai tesserati:

P = tesserati presenti alla gara e identificati dall'arbitro,

C = capitano,

VC = vicecapitano,

D = dirigente;

G = guardalinee,

A = accompagnatore ufficiale,

M = medico,

MS = massaggiatore,

~~T = giocatore titolare (solo per il calcio a 11 Collinare).~~

I primi giocatori riportati sulla lista gara non devono necessariamente essere quelli che cominciano la partita.

Una squadra deve iniziare la partita con un numero di giocatori non inferiore a 7 per il calcio a 11 e a 3 per il calcio a 5, pena le sanzioni previste dall'art. 94 R.D.

La presentazione della lista gara su cui compaiano nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dall'art. 65/a R.A. comporta la sanzione prevista dall'art. 97 R.D. Tale sanzione non può essere disposta qualora il numero dei nominativi sia stato regolarizzato prima dell'inizio della partita.

La presenza di tesserati non atleti nel campo di gioco oltre al numero previsto dall'art. 65/c/d/e R.A. comporta la sanzione prevista dall'art. 88 R.D.

L'accompagnatore ufficiale e il capitano della squadra hanno diritto di prendere visione nello spogliatoio dell'arbitro e sotto il controllo dello stesso, della lista gara, e dei documenti di identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara o durante l'intervallo. Al termine della gara il dirigente accompagnatore o, in sua mancanza, il capitano devono verificare, presso lo spogliatoio dell'arbitro, la lista gara, dopo che la stessa è stata integrata dal direttore di gara ai sensi del comma 6 dell'art. 67 R.A.

Qualora i dati riportati dall'arbitro risultino errati, il rappresentante della squadra lo farà presente all'arbitro, affinché li corregga. Qualora l'arbitro non intendesse apportare correzioni, il rappresentante della squadra trascrive la richiesta di correzione in calce o sul retro della propria lista gara in tutte e quattro le copie. Se l'arbitro non glielo consentisse il rappresentante della squadra deve segnalarlo al procuratore di Lega per e-mail.

In ogni caso il rappresentante della squadra deve sottoscrivere la lista gara, perché, in difetto, non avranno valore eventuali contestazioni sui dati riportati dall'arbitro sulla lista gara.

71. Sostituzione dei giocatori (in vigore dal 21/09/2017)

- a) Un giocatore sostituito può rientrare, anche più volte, come sostituto. ~~Nella disciplina di calcio a 11 non sono ammesse più di 7 sostituzioni, mentre in quella di calcio a 5 e negli over non c'è limite al numero di sostituzioni.~~
- b) I giocatori di riserva devono sostare in panchina muniti di casacca di colore diverso da quello delle maglie delle due squadre e sono soggetti alla disciplina prevista per le persone ammesse al campo.
- c) Il numero massimo di giocatori di riserva è **9 per il calcio a 11 e 7 per il calcio a 5.**
- d) Soltanto i giocatori di riserva iscritti come presenti nella lista gara possono sostituire quelli impiegati all'inizio della stessa.
- e) Eventuali giocatori ritardatari, compresi quelli di riserva, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso da parte dell'arbitro, sempre che siano iscritti come presenti nella lista gara.
- f) La segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire deve essere effettuata, a gioco fermo, all'altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco. Nel calcio a 5 la sostituzione può avvenire anche durante l'azione di gioco.
- g) I giocatori sostituiti possono sostare in panchina.
- h) I giocatori espulsi con cartellino rosso non possono essere sostituiti (fatto salvo il loro reintegro nel calcio a 5 come previsto dall'art. 16/c regolamento di calcio a 5), mentre quelli espulsi con cartellino verde possono essere sostituiti (art. 16/b regolamento di calcio a 5 e art. 12, penultimo comma regolamento di calcio a 11).
- i) Le associazioni inadempienti ai commi a), c), d), e), g), h) incorrono nella sanzione della perdita della gara (artt. 38 e 97 R.D.).

Regolamento Disciplina

Previsioni disciplinari

88 bis. Aver fatto svolgere le funzioni di dirigente o di guardalinee di parte ad atleti squalificati per oltre un mese (art. 46 R.A.) o a dirigenti squalificati (in vigore dal 20/06/2013)

- a) ammenda di euro 60,00;
b) 1a recidiva: ammenda di euro 80,00;
c) ulteriori recidive: ammenda di euro 100,00.

88 ter. ~~DAver fissato una gara di recupero dopo il termine previsto dall'art. 63, 3° comma R.A.BROGARE~~ (in vigore dal 01/10/2015)

~~DAmmenda di euro 10,00 per ogni 15 giorni di ritardo.~~ABROGARE

93. Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara (in vigore dal 11/09/2015)

Casi:

- rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all'arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra (art. 69/b, c, d, e R.A.),
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta,
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 R.A.), insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f R.A.),
- insufficiente numero di giocatori (art. 66 R.A.), mancata telefonata al designatore arbitrale (art. 44/a R.A.),
- mancata o incompleta presentazione dei documenti d'identità in allegato agli elenchi gara (art. 66/a R.A.),
- mancata messa a disposizione del campo di gioco,
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 2 R.D.,
- ~~mancato o disrispettato della partita~~ entro ~~di~~ ~~termini~~ ~~previsti~~ dall'art. 630 R.A. e ~~mancato rispetto delle previsioni di tale norma~~;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.

a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;

b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00. Nel caso in cui l'insufficiente numero di giocatori derivi da infortuni occorsi durante la gara, la sanzione pecuniaria sarà ridotta della metà.

L'associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all'associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.

137. Ritiro da una manifestazione, salvo ~~sia stata sottoscritta~~ la dissociazione di cui all'art. 61/c R.A. (in vigore dal 31/07/2007) da 2 a 4 anni di squalifica.